

Articolo 12 – Datore di lavoro e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'Ente assicura il rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro disciplinate nel D. Lgs. 81/2008 attraverso un modello organizzativo approvato dal Sindaco metropolitano che definisce i ruoli, le responsabilità e le competenze del Datore di Lavoro, dei dirigenti, dei preposti e del Servizio di Prevenzione e Protezione. L'Ente assicura le risorse per un pieno ed efficace esercizio della responsabilità datoriale.
2. Il Datore di lavoro è la figura di riferimento del sistema di gestione della sicurezza; il Sindaco metropolitano attribuisce l'incarico di Datore di lavoro ad un dirigente dell'Ente, su proposta del Direttore generale. I dirigenti collaborano attivamente con il Datore di lavoro nell'assicurare il pieno rispetto dei principi e delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro così come concretamente declinate nel modello organizzativo prescelto.
3. Nel caso delle Istituzioni della Città metropolitana, Datore di lavoro è il Dirigente responsabile dell'Area in cui le Istituzioni sono incardinate.
4. In alternativa al modello organizzativo del Datore di lavoro unico può essere adottato, su proposta del Direttore generale, il modello organizzativo che prevede l'attribuzione delle funzioni di datore di lavoro a tutti i dirigenti dell'Ente.

Articolo 13 – Ufficio per i procedimenti disciplinari

1. La responsabilità disciplinare dei dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, è regolata dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. Ai sensi dell'art. 55bis comma 4 del D. Lgs. n. 165/2001 è istituito l'Ufficio Procedimenti Disciplinari competente ad esercitare l'azione disciplinare sia nei confronti dei dipendenti, per le infrazioni di maggiore gravità non riservate al dirigente della struttura in cui il dipendente lavora, sia nei confronti dei dirigenti.
3. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari per i dipendenti è composto dal dirigente del Personale con funzioni di Presidente e da un suo collaboratore con funzioni di Segretario.
4. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari per i dirigenti è composto dal Direttore generale ovvero, qualora non nominato, dal Segretario generale con funzioni di Presidente e dal dirigente del Personale con funzioni di Segretario.
5. Nel caso di assenza, impedimento o incompatibilità di uno dei componenti dell'Ufficio, e comunque in ogni caso in cui sia impossibile di fatto la sua costituzione secondo la composizione indicata, il Direttore generale provvede ad individuare, con proprio atto, altro dirigente cui affidare

temporaneamente le suddette funzioni.

6. In casi eccezionali, al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse, sarà valutata l'opportunità o necessità di ricorrere a figure professionali esterne.
7. L'Ufficio Procedimenti Disciplinari può essere costituito anche in collaborazione con gli enti locali del territorio metropolitano, secondo uno dei modelli organizzativi previsti dall'art. 16 del presente Regolamento.

CAPO II - FORME DI ORGANIZZAZIONE COMPLEMENTARI E INTERISTITUZIONALI

Articolo 14 - Gruppi di lavoro

1. I gruppi di lavoro sono strumenti atti a favorire l'integrazione e il coordinamento interno, a migliorare la qualità dei servizi e a realizzare progetti o studi che richiedono l'apporto di strutture e competenze diverse.
2. I dirigenti possono costituire gruppi di lavoro, anche a carattere interdisciplinare, con la partecipazione di personale di altre strutture, previo consenso dei rispettivi dirigenti. Dell'istituzione dei gruppi di lavoro viene data comunicazione al Direttore generale.
3. Il Direttore generale, anche su proposta degli organi di governo, può costituire gruppi di lavoro interdisciplinari per l'elaborazione e l'attuazione di progetti o studi di particolare rilevanza istituzionale. Dell'istituzione di detti gruppi di lavoro dà comunicazione al Sindaco metropolitano e ai consiglieri delegati di riferimento.
4. Il provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro deve indicare: l'obiettivo, le modalità di funzionamento, la durata, la composizione del gruppo e il relativo responsabile.
5. Il responsabile del gruppo formula il programma e redige la relazione sull'attività svolta, trasmettendone copia ai dirigenti interessati e al Direttore generale e ai consiglieri delegati di riferimento.

Articolo 14bis - Unità di missione

1. Le Unità di missione sono forme organizzative trasversali ed interdisciplinari alle strutture, istituite per la realizzazione e/o il coordinamento di specifici programmi complessi e progetti strategici di rilevanza metropolitana, finanziati con risorse straordinarie europee e nazionali.